ADEL S.r.l.

**GEADE Rel 5.0** 

## NOTA INFORMATIVA

Anno: 2015

Numero: 0014

Data: 18/12/2015

Riduzione del costo dei combustibili per riscaldamento nelle zone svantaggiate

Rideterminazione dell'entità del beneficio fiscale.

L'Agenzia delle Dogane ha pubblicato sul proprio sito internet la circolare Prot. **141035/RU** del **18 Dicembre 2015** contenente i chiarimenti necessari in merito alla **rideterminazione** dell'importo della **riduzione** del **costo dei combustibili** nelle zone montane e/o non metanizzate, introdotto con la Legge 448/98 e successive modifiche e integrazioni.

L'emissione del documento si è resa necessaria in quanto nella **Gazzetta Ufficiale** della Repubblica italiana n.**288** dell'**11.12.2015** è stato pubblicato il **D.P.C.M. 29.9.2015** che ha rideterminato, ai sensi dell'art.1, comma 242, della legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per l'anno 2015), l'**entità** delle **agevolazioni** contenute nell'elenco 2 allegato alla medesima.

Di seguito i punti salienti della circolare, in merito all'entrata in vigore ed all'importo della riduzione stessa:

*(...)* 

Tra i benefici fiscali incisi dalla misura sopradescritta rientra anche l'agevolazione stabilita dal combinato disposto dell'art.8, comma 10, lett.c), della legge 23 dicembre 1998, n.448, e dell'art.2, comma 12, della legge 22.12.2008, n.203 sul gasolio e sui GPL utilizzati come **combustibili** per **riscaldamento** in alcune zone del territorio nazionale.

Viene disposto, più specificamente, all'art.2 del citato D.P.C.M. 29.9.2015 che l'importo dell'agevolazione di che trattasi viene **ridotto**, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto stesso, del **5,07**%.

Al riguardo, si chiarisce in primo luogo che, in assenza di disposizione espressa nell'atto amministrativo di attuazione, la **rideterminazione** del beneficio si **rende efficace** dal **giorno della pubblicazione** del D.P.C.M. 29.9.2015, vale a dire dall'**11.12.2015**, e conseguentemente la riduzione percentuale sopraindicata è da applicare alle **fatturazioni** delle operazioni di fornitura **effettuate** a **partire** da **tale data**.

*(...)* 

Relativamente, infine, al **valore** dell'**agevolazione** a seguito della introdotta rideterminazione, tenuto conto dell'unità di misura presa a parametro dalle disposizioni tributarie di rango primario e dei criteri fissati per la conversione da lire ad euro, gli importi riconosciuti per ciascun combustibile per riscaldamento sono rispettivamente pari a:

- a) gasolio: euro 0,12256 per ogni litro;
- b) GPL: euro 0,15101 per ogni chilogrammo.

Ne consegue che la prima operazione da compiere è la modifica di **tutte** le **voci** di **listino** relative all'agevolazione; nell'esempio della figura successiva l'inserimento del **nuovo valore** per il Gasolio Riscaldamento e della relativa **data** di entrata in vigore.

```
***** GEAOIL 5.0 *****
 (slistini)
                                                    18 Dec 2015 - 16:54
                   Listino Prezzi Articoli (Standard)
(M)ODIFY
+-<adel_01/AIX/4.3>----
                                         ---<5.10.32.25/geaoil/FG/31484>-+
 Azienda 1 Pacchetto Applicativo GEAOIL rel. 5.0
 Articolo
             L448GR
 Descrizione RIDUZIONE COSTO DEL GASOLIO
                                              U.M. LT
             1 LISTINO DEPOSITO 1 (CONSEGNA) Senza IVA [S]i,[N]o S
 Listino
 Valuta
             11 Sigla EURO
 U.M. Listino LT
          DATA VALIDITA`
                             PREZZO PREZZO LIMITE NOTA
 Listino_X 01/01/2013
                           -0,129100
                                           0,000000
                           -0,122560
 Listino_Y 11/12/2015
                                           0,000000
                                                   -----ADEL-Srl-+
```

Per quanto riguarda il GPL, qualora l'utente commercializzasse il prodotto a **litro**, il valore contenuto nella circolare deve essere ricondotto a tale unità di misura mediante, si presume, l'applicazione della densità convenzionale del prodotto.

Essendo l'efficacia della norma retroattiva, se l'utente nel periodo dall'11 Dicembre al momento del cambio di valore nei listini, avesse già emesso fatture contenenti il precedente valore di agevolazione, sarà necessario emettere delle **Note di Addebito** per l'importo della differenza.

Si ricorda che nel documento di addebito si deve inserire:

- solo il codice articolo dell'agevolazione;
- la quantità consegnata;
- l'importo della differenza tra vecchio valore e nuovo valore con segno positivo.

Questa operazione consentirà di ottenere il riepilogo corretto delle forniture da inviare all'Agenzia delle Dogane per il rimborso, con le modalità riportate nella predetta circolare.

(...)

Ne consegue che, attese le modalità di applicazione dell'agevolazione fiscale strutturata su base bimestrale, nelle **prossime istanze** di **accredito** riferite ai quantitativi di prodotto fatturati nell'ultimo bimestre 2015, da presentare agli Uffici delle dogane entro il 10 gennaio 2016, i fornitori **computeranno** la somma da richiedere tenendo conto dei **due intervalli temporali** di **vigenza** del **beneficio** nel periodo considerato (dal **1º novembre** al **10 dicembre 2015** e dall'**11** al **31 dicembre 2015**).

Fine documento